

- l'utilizzo dei bandi della Consip;
- l'utilizzo condiviso di auto tra più amministrazioni,
- l'adozione di sistemi di trasparenza con riferimento alla percorrenza chilometrica, ai tempi di percorrenza e ai consumi;
- la riduzione del personale impiegato da riutilizzare, *“realizzando appositi percorsi formativi volti al reimpiego professionale del proprio personale non più impiegato nelle attività di conduzione e gestione del parco auto”*.

La seconda attività di monitoraggio, prevista dalla direttiva citata ha avuto dunque, come obiettivo precipuo, quello di favorire un “più efficace raggiungimento degli obiettivi di risparmio e razionalizzazione e per il mantenimento nel tempo degli effetti delle misure di contenimento della spesa, in attesa dell'adozione di provvedimenti legislativi che consentano il puntuale e completo censimento delle auto in uso nelle pubbliche amministrazioni”.

Essa è stata finalizzata anche ad aggiornare i dati al 31 dicembre 2010, rilevando le azioni svolte dalle amministrazioni per razionalizzare il servizio.

Il monitoraggio (la rilevazione si è svolta nel periodo 29 marzo - 6 giugno 2011) ha riguardato l'intero parco autovetture in uso alle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei mezzi adibiti a funzioni di pubblica sicurezza e con targhe speciali. Sono state invece considerate le vetture in dotazione alla Polizia locale.

All'indagine hanno risposto 5.095 enti, pari al 61,6% delle amministrazioni che sono state contattate (8.277). I 2.200 non partecipanti sono in gran parte enti di piccola dimensione e privi di autovetture. I rispondenti rappresentano, in termini di dipendenti, l'85,6% degli addetti complessivi della pubblica amministrazione e il 68% delle auto immatricolate all'ACI.

In particolare hanno risposto tutti gli Organi di rilevanza costituzionale, tutti i Ministeri e oltre il 70% degli altri enti della pubblica amministrazione centrale. Con percentuali superiori alla media hanno aderito:

- il 97% delle Province;
- il 94% dei Comuni capoluogo;
- il 93% delle Camere di commercio;
- l'86 % delle Università pubbliche;
- il 74% degli enti di ricerca;
- il 72% delle ASL e Aziende ospedaliere.

Rispetto all'indagine dello scorso anno, si registra un aumento del 30% dei rispondenti.

Particolarmente significativa la quota degli enti con più di 200 addetti, dotati generalmente di un parco vetture più ampio, che hanno risposto nell'80% dei casi.

Considerando i principali risultati emersi, le stime elaborate da Formez PA evidenziano come il Parco auto delle pubbliche amministrazioni risulti composto, al 31 dicembre 2010, da 72.000 vetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza, mentre sono incluse le auto della Polizia locale che sono pari a oltre 16.000 unità).

Di queste, quasi 2.000 sono auto "blu blu", 10.000 sono auto "blu" e 59.700 auto "grigie".

Si registra, quindi, un maggior utilizzo delle auto come vetture di servizio ed operative e vi è una riduzione delle auto di rappresentanza, utilizzate in gran parte per scopi di sicurezza personale (i due terzi delle auto blu della pubblica amministrazione centrale sono assegnate a magistrati e vertici militari).

Le auto della pubblica amministrazione, nel 2010, hanno percorso circa 800 milioni di Km. Di questi il 10% sono stati percorsi dalle auto "blu blu" e "blu" e il 90% dalle auto "grigie". Le auto di proprietà sono state utilizzate per il 70% della percorrenza, il rimanente 30% è a carico delle auto a noleggio e/o in affitto.

Nel 2010, la spesa per nuove acquisizioni di vetture è stimata in circa 60 milioni di euro. Tra i nuovi acquisti in proprietà, l'incidenza delle auto "blu blu" e "blu" risulta inferiore a quella media del parco auto, mentre risulta più elevata per le auto acquisite ad altro titolo. Vi è dunque un progressivo orientamento, per le auto di rappresentanza, a privilegiare le auto non in proprietà.

Il personale dedicato alla gestione del parco auto rappresenta l'1,5% del personale totale in servizio diviso tra gli autisti e l'altro personale. Il numero complessivo stimato di addetti è di circa 35 mila unità. La spesa stimata nel 2010 è di oltre 1,2 miliardi di euro, di cui quasi 600 milioni di euro per gli autisti.

Dal monitoraggio emerge che la spesa di gestione totale stimata ammonta nel 2010 a circa 350 milioni di euro (escludendo la spesa per auto della polizia locale). Essa si ripartisce nel modo seguente: 30% per ratei e canoni, 51% per consumi e 19% per spese non ripartibili (altre spese per mobilità). Rispetto all'anno precedente, la spesa si è ridotta di circa il 2%. Se si considera l'aumento del costo del carburante (cresciuto nel biennio dell'11%) tale riduzione risulta ancora più rilevante.

Le risposte fornite dagli enti sulle misure adottate nel 2010 per contenere i costi e razionalizzare il servizio fanno rilevare l'adozione prevalente di misure per la trasparenza (25% delle indicazioni) sia nell'uso delle autovetture sia nell'informazione ai cittadini, la dismissione di autovetture (19%), l'adesione a convenzioni con la Consip (14%), l'acquisto di nuovi modelli di minore cilindrata (13%), l'acquisto di vetture a bassa emissione di agenti inquinanti (10%). La

dismissione di auto è più elevata per le Regioni e province autonome e per le Province, che indicano anche una più significativa adesione a convenzioni con la Consip, privilegiate anche dai comuni capoluogo. Analogamente l'acquisto di nuovi modelli riguarda maggiormente queste tre tipologie (77% le Regioni e Province autonome, 71% le Province, 61% i Comuni capoluogo), seguite dalle aziende ospedaliere e sanitarie (58% delle risposte).

L'indagine ha permesso anche di raccogliere alcune esperienze particolarmente significative di contenimento dei costi e razionalizzazione del servizio, segnalate da amministrazioni partecipanti alla ricerca.

Anche in base all'esito dei monitoraggi effettuati nel 2010 e nel 2011, è stata definita una disposizione, contenuta nell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) che, ponendo alcuni limiti all'utilizzo delle autovetture di servizio, in relazione alle esigenze di risparmio e razionalizzazione già evidenziate con le circolari, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di disporre *“modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo”*.

La citata norma del d.l. 98/2011 ha previsto, inoltre, per il futuro, che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1600 cc., con le uniche eccezioni delle auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto ad oggi in servizio possono, pertanto, essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 settembre 2011, sono state dettate, quindi, le disposizioni inerenti l'*“Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ai sensi del richiamato art. 2 del d.l. 98/2011.

Il decreto è applicabile a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti. Per espressa previsione del decreto, sono esclusi dalla sua applicazione gli Organi costituzionali, le Regioni e gli enti locali (salvo quanto previsto dall'articolo 5 con riferimento al censimento permanente), nonché le amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Le disposizioni, inoltre, non si applicano alle autovetture adibite a servizi speciali, quali quelli di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare e i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

L'art. 2 del d.p.c.m. 3 agosto 2011 individua i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, riducendo il novero degli aventi diritto rispetto alle disposizioni precedentemente vigenti. In uso esclusivo, queste possono essere ora assegnate alle Autorità di vertice politico dei Ministeri, ai vertici delle Magistrature, ai Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e a quelli di INPS, INPDAP e INAIL.

Per tutti i vertici amministrativi e i capi degli Uffici, l'attribuzione dell'autovettura di servizio deve essere, invece, prevista, nel solo uso non esclusivo, da provvedimenti da adottarsi dalle singole amministrazioni. Al riguardo, il comma 2 dell'art. 2 fa riferimento a Capi di Gabinetto dei ministri, Segretari generali, Capi dipartimento ed equiparati dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organi di vertice degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali e delle altre amministrazioni di cui nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

Al di fuori dei casi contemplati dalla disposizione, viene posto, a pena di responsabilità disciplinare del dirigente responsabile, esplicito divieto di assegnare autovetture di servizio.

Il decreto (art. 4) ribadisce, altresì, che la vettura di servizio può essere utilizzata dall'assegnatario titolare solo per il tempo di durata dell'incarico istituzionale ricoperto, mentre per le auto assegnate in uso non esclusivo è sottolineata la necessità di legarne l'utilizzo ad inderogabili ragioni di servizio, privilegiando, invece, i mezzi pubblici di trasporto ove possano garantire uguale efficacia e risparmi per l'amministrazione.

Nel solco delle indicazioni fornite con le direttive del 2010 e del 2011, il decreto, dopo aver individuato i soggetti cui possono essere assegnate le autovetture, ne definisce le modalità di utilizzazione attraverso l'adozione di strumenti gestionali innovativi atti a favorire la razionalizzazione e la diminuzione dei costi del servizio. Le misure indicate riguardano, da un lato, le modalità di acquisizione delle autovetture, e dall'altro, la razionalizzazione della gestione del servizio, nel segno di una maggiore efficienza ed economicità (art. 3).

L'obiettivo indicato dalla disciplina è la riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà e la limitazione degli acquisti ai soli casi di documentato risparmio e di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti. Di conseguenza, vengono privilegiati la locazione, il noleggio, la stipula di convenzioni per l'utilizzo delle autovetture del servizio pubblico di taxi e, in generale, l'utilizzo degli strumenti di approvvigionamento messi a disposizione dalla Consip S.p.A.

Sotto il profilo della razionalizzazione della gestione, è prevista l'adozione di sistemi di controllo che favoriscano la trasparenza dell'utilizzo delle autovetture del servizio operativo, il contenimento dei costi in base alla loro predeterminazione chilometrica omnicomprensiva e alla fissazione di criteri preventivi per l'impiego delle vetture, la riduzione della cilindrata e di tutte le

spese di gestione (polizze assicurative, manutenzione), la scelta di allestimenti sobri ed adeguati, la limitazione all'utilizzo delle autovetture per spostamenti fuori sede.

Come sopra ricordato, le direttive sulle "auto blu" emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione avevano già previsto il monitoraggio delle autovetture di servizio che, realizzato, ha permesso di "contare" per la prima volta in modo completo ed articolato il parco auto delle pubbliche amministrazioni.

Sulla base di questa positiva esperienza, il d.p.c.m. 3 agosto 2011 ha istituito il censimento permanente delle autovetture di servizio, che coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni e gli enti locali.

Scopo del censimento è di formare, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un elenco sempre aggiornato delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate dalle amministrazioni, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, e con specificazione delle modalità di utilizzo. Ad ogni nuova acquisizione, le amministrazioni sono, inoltre, tenute ad aggiornare la comunicazione dei dati. Il Dipartimento della funzione pubblica ne curerà la pubblicazione in una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale.

2.5 I dipendenti che usufruiscono di permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104

La Banca dati

La banca dati "Rilevazione permessi *ex lege* 104/1992" è stata istituita dall'articolo 24 della legge 4 novembre 2010, n.183 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall'articolo 33, commi 2 e 3, della l. 104/1992, e successive modificazioni.

Quest'ultimo stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da handicap o che assiste parenti o affini affetti da handicap ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa previa approvazione del datore di lavoro.

Ciò premesso, a partire dal 2011, in base alle disposizioni della l. 183/2010, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare - entro il 31 marzo di ogni anno - i permessi accordati ai propri dipendenti nel corso dell'anno precedente e in particolare:

- i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;

- la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
- per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese.

Al fine di procedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati, nel mese di marzo del 2011 è stata istituita una prima banca dati, utilizzata per la rilevazione dei permessi relativi all'anno 2010. Per consentire a tutti l'accesso dei dati comunicati dalle pubbliche amministrazioni è stato inoltre realizzato un sistema *on-line* per la consultazione dei dati, che consente di ottenere - mediante l'utilizzo di opportuni filtri - le informazioni presenti in banca dati sia in forma aggregata (per tipologia di amministrazione e/o area geografica) che puntuale, nel pieno rispetto con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere inoltre esportati in forma elaborabile (formato .csv) secondo la logica dell'*opendata*.

A partire dal 19 settembre 2011, l'originale banca dati è confluita in PERLA PA, allo scopo di semplificare il lavoro di inserimento dei dati da parte delle amministrazioni, standardizzare le modalità operative degli utenti e continuare il lavoro di razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento della funzione pubblica.

Analisi dei dati comunicati per il 2010

Per l'anno 2010, i dati relativi alle agevolazioni fruiti *ex lege* 104/1992 sono stati raccolti mediante un sistema *web-based* di monitoraggio sul quale sono state censite 19.701 unità amministrative su un totale di 25.179 amministrazioni, per una percentuale di copertura delle amministrazioni pari al 78,24%.

In base alle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni, il numero di dipendenti che hanno beneficiato di permessi *ex lege* 104/1992 è 258.191 a fronte di 2.901.677 dipendenti delle amministrazioni che hanno partecipato alla rilevazione (fonte: conto economico consuntivo relativo all'anno 2010 pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle finanze). Pertanto, la

percentuale di dipendenti che ha beneficiato di permessi *ex lege* 104/1992 è pari al 8,90% del personale impiegato nel settore pubblico, per un totale di 5.187.104 giornate di permesso.

A partire da quest'ultimo dato, e considerando pari a € 33.000 lo stipendio medio annuo di un dipendente pubblico, la fruizione delle agevolazioni ha inciso sui costi della pubblica amministrazione per € 778.066.050,00, pari a un costo giornaliero - calcolato su 220 giornate lavorative - di € 150,00.


Il maggior numero di giornate fruito da dipendenti pubblici per agevolazioni legate alla l. 104/1992 sono destinate all'assistenza a terzi (86,65% sul totale di giornate fruito) e - in riferimento a entrambe le tipologie di permesso - i fruitori sono prevalentemente donne (71,07% sul totale dei fruitori).

Tabella 13 - Giornate di permesso per tipologia di permesso

Tipologia di permesso	Giornate di permesso
Per se stessi	692.463
Per assistenza parente o affine	4.494.641

Tabella 14 - Fruitori per tipologia di permesso e genere

Tipologia di permesso	N. Dipendenti	di cui donne
Per se stessi	28.518	18.036
Per assistenza parente o affine	230.301	165.947
Entrambi	1.105	822

Grafico 21 - Distribuzione dei fruitori per genere

Analizzando il fenomeno per tipologia istituzionale, si evince che in assoluto la tipologia istituzionale con la più elevata fruizione di permessi è la “Scuola”, seguita a stretto giro dalle “Amministrazioni comunali”. Pertanto, in assoluto, anche i costi più significativi si registrano per queste tipologie istituzionali: in tal senso si stima un costo annuo pari a € 134.506.872,00 per le amministrazioni comunali e € 212.271.051,00 per la scuola.

Tabella 15 - Giornate di permesso per tipologia istituzionale

Tipologia di Amministrazione	Giorni di permesso	N. fruitori	di cui donne	N- dipendenti
Agenzie fiscali	164.953	6.639	3.857	54.696
Amministrazioni comunali	896.712	38.545	24.652	310.118
Amministrazioni provinciali	133.010	5.719	3.048	50.736
Comunità montane	6.905	252	155	3.291
Enti e istituzioni di ricerca	39.849	1.602	969	17.583
Enti nazionali di previdenza e assistenza	169.193	6.845	4.621	18.148
Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri	585.147	22.629	9.693	728.274
Regioni e Province autonome	94.883	4.081	2.504	57.590
Scuola	1.415.140	104.311	84.909	1.044.976
Unioni di comuni	2.247	135	92	1.895
Università pubbliche	95.482	4.019	2.649	79.187
Altri	1.583.583	63.414	46.346	535.183
Totale	5.187.104	258.191	183.495	2.901.677